

ATTO COSTITUTIVODI ASSOCIAZIONEREPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese d' febbraio

1 febbraio 2020

in Piacenza, nel mio studio.

Innanzi a me dottor Raffaello Bianco, Notaio in Piacenza, con studio alla Via Cesare Calciati n.23, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Piacenza,

SONO PRESENTI

- **GIUFFRIDA Giovanni**, nato a Piacenza (PC) il giorno 11 novembre 1964, cittadino italiano residente in Piacenza, alla Via San Marco n. 14, codice fiscale GFF GKN 64S11 G535J.

- **PEDRETTI Laura**, nata a Piacenza (PC) il 24 aprile 1965, cittadina italiana residente in Piacenza, alla Via San Marco n. 14, codice fiscale PDR LRA 65D64 G535G.

- **FAVARI Paolo**, nato a Piacenza il 3 dicembre 1964, cittadino italiano residente in Piacenza, alla Via Don Minzoni n. 40, codice fiscale FVR PLA 64T03 G535G.

- **DE PAOLI Sarah**, nata a Castel San Giovanni (PC) il 16 agosto 1980, cittadina italiana residente in Borgonovo Val Tidone (PC), frazione Castelnovo n. 241, codice fiscale DPL SRE 80M56 C261Z.

- **FANZINI Ilaria**, nata a Fiorenzuola D'Arda (PC) il 6 aprile 1975, cittadina italiana residente in Pontenure (PC), alla Via Monsignor Silvio Losini n. 31, codice fiscale FNZ LRI 75D46 D611N.

- **BONASERA Nicoletta**, nata a Messina (ME) il 24 agosto 1960, cittadina italiana residente in Podenzano (PC), frazione Mariano, Via XXV Aprile n. 34, codice fiscale BNS NLT 60M64 F1581.

- **CELLI Alessandra**, nata a Piacenza (PC) il 27 luglio 1968, cittadina italiana residente in Piacenza, alla Via Cavour n. 33, codice fiscale CLL LSN 68L67 G535L.

E', altresì, presente, per le finalità di cui meglio appresso:

- **SCUOTTO Elisabetta**, nata a Napoli (NA) il 2 novembre 1964, cittadina italiana residente in Piacenza, alla Via Ferruccio Tansini n. 16, codice fiscale SCT LBT 64S42 F839Q.

Dell'identità personale dei comparenti io Notaio sono certo.

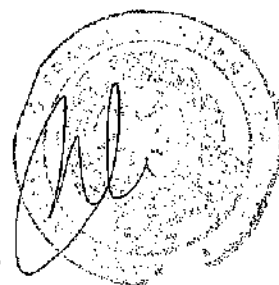
Art. 1 - CONSENSO ED OGGETTO

E' costituita tra i signori GIUFFRIDA Giovanni, PEDRETTI Laura, FAVARI Paolo, DE PAOLI Sarah, FANZINI Ilaria, BONASERA Nicoletta e CELLI Alessandra, tutti sopra comparsi, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, un'Associazione denominata:

"PIACENZA IN BLU ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE",

enunciabile in breve "PIACENZA IN BLU APS",

di seguito denominata "Associazione".



Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Piacenza (PC).
L'attuale indirizzo della sede è fissato in Piacenza (PC), alla Via Capra n. 14/C, presso "CSV EMILIA ODV" sede di Piacenza.

La variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto di cui meglio infra.

Art. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 - FINALITÀ ED OGGETTO

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale in materia di tutela dei diritti umani, civili e sociali nonché di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria; beneficenza, formazione, istruzione e ricerca scientifica, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizione di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-

che o ricreative di interesse sociale, incluso attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

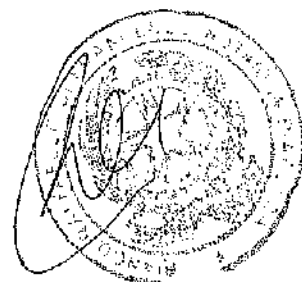
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo, da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto,



fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

4. Per poter raggiungere le proprie finalità l'Associazione, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) organizza e gestisce strutture nelle quali svolgere attività socioeducative ed abilitative in favore delle persone svantaggiate in ragione di disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo, attraverso progetti educativi individualizzati per l'apprendimento, da parte delle stesse delle abilità sociali, ovvero di quell'insieme di capacità di natura psicologica, relazionale e comunicativa, che svolgono un ruolo fondamentale nella corretta interpretazione ed uso delle norme e regole di interazione sociale, che consentono alla persona svantaggiata di partecipare e stare in tutti i contesti sociali, così da promuovere e realizzare la piena inclusione sociale, ovvero la possibilità che la persona svantaggiata possa, indipendentemente dalla propria condizione, avere le medesime opportunità di partecipazione e coinvolgimento nella vita della società;

d) organizza e gestisce strutture autorizzate, accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, per la realizzazione di progetti terapeutici personalizzati, tesi al raggiungimento del maggior livello possibile di autonomia ed indipendenza, attraverso proposte ergo-terapiche realizzate secondo le maggiori evidenze scientifiche in uso;

e) organizza e gestisce servizi di assistenza sociale, accanto ai soggetti pubblici ed istituzionali, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi diretti all'eliminazione delle disuguaglianze sociali all'interno della società, in favore di persone svantaggiate in ragione di disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie per il miglioramento della qualità della loro vita;

f) crea un collegamento tra le famiglie delle persone svantaggiate in ragione di disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo per un reciproco aiuto e per valorizzare le potenzialità terapeutiche;

g) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle

loro
vo,
di c
nità
h) p
cial
zion
cont
tazi
i) p
qual
cio-
nell

l)
attu
clu
cor
m)
nei
ne
lup
la
h)
mec
ni
i)
di
pa
nei

ma
au
na
5.
l'
ch
co
o
si
ar
6.
mi
se
ne
s
p

I
è
2
I

loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

h) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'iscrizione inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

i) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

l) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

m) promuove, partecipa e/c costituisce enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

n) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

o) assicura, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

5. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni giuridiche, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

6. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, e simili e/c parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

Art. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è di ammontare variabile ed è composto da quote, ciascuna dell'ammontare minimo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Le quote di partecipazione dei fondatori della qui costitui-



ta Associazione sono così determinate:

- GIUFFRIDA Giovanni, Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- PEDRETTI Laura, Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- FAVARI Paolo, Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- DE PAOLI Sarah, Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- FANZINI Ilaria, Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- BONASERA Nicoletta, Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- CELLI Alessandra, Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Le suddette quote vengono conferite in denaro e si riconoscono da tutti gli associati già versate nelle casse dell'Associazione.

Pertanto il complessivo patrimonio iniziale ammonta ad Euro 175,00 (centosettantacinque virgola zero zero).

L'ammissione di nuovi associati sarà determinata in conformità a quanto previsto dallo Statuto di cui infra e della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'Associazione s'intende costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello Statuto contenente le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione, che al presente atto si allega sotto la lettera "A", previa lettura datane da me Notaio ai comparenti.

Art. 7 - AMMINISTRAZIONE

L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto di n. 5 (cinque) membri.

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati i signori:

- PEDRETTI Laura, sopra comparsa, Presidente;
 - GIUFFRIDA Giovanni, sopra comparsa, Vice Presidente;
 - CELLI Alessandra, sopra comparsa, Consigliere;
 - FANZINI Ilaria, sopra comparsa, Tesoriere;
 - SCUOTTO Elisabetta, sopra comparsa, Segretaria;
- i quali tutti accettano la carica.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2020.

I successivi esercizi avranno inizio il giorno 1 gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente atto costitutivo, i comparenti si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia ed allo statuto associativo.

Art. 9 - SPESE

Le spese tutte del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

I comparenti, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art.

55 De

- di
ti f

pres
degli

- ch
Rich

con
da m

dato
Nota

ti d
Firm

- De
Jess

co,

55 Decreto Legislativo n. 231/2007, dichiarano:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su due fogli per pagine sette fin qui e ne ho dato lettura ai componenti che lo hanno approvato e con me Notaio sottoscritto nei modi di legge alle ore dieci e minuti dieci.

Firmato: Giovanni Giuffrida - Laura Pedretti - Paolo Favari
- De Paoli Sarah - Ilaria Fanzini - Nicoletta Bonasera - Alessandra Celli - Scuotto Elisabetta - dottor Raffaello Bianco, Notaio. Vi è Sigillo.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PIACENZA IN BLU"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, l'associazione "PIACENZA IN BLU ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", enunciabile in breve "PIACENZA IN BLU APS", di seguito denominata Associazione.
2. La denominazione sarà usata in qualsiasi segno distintivo e comunicazione al pubblico.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in Piacenza, alla Via Capra n. 14/C, presso "CSV EMILIA ODV" sede di Piacenza, ed esaurisce le proprie finalità statutarie su territorio della Regione Emilia Romagna.
- La variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica del presente Statuto.
2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci e ciò comporterà modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.
4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Art. 3) DURATA

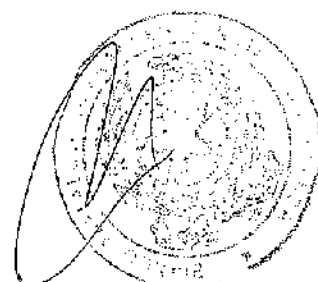
1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) DEMOCRATICITA' ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro e le cariche sono gratuite.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, comunque denominate, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 5) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale in materia di tutela dei diritti umani, civili e sociali nonché di assistenza sanitaria, sociale e socio sanitaria; beneficenza, formazione, istruzione e ricerca scientifica, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizione di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutela-



ta, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

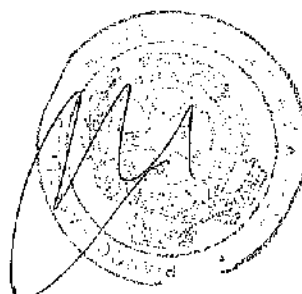
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo, da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

4. Per poter raggiungere le proprie finalità l'Associazione, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 22 dello Statuto di Anffas Nazionale;
- b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;
- c) organizza e gestisce strutture nelle quali svolgere attività socioeducative ed abilitative in favore delle persone svantaggiate in ragione di disabilità intellettive o dei disturbi del neurosviluppo, attraverso progetti educativi individualizzati per l'apprendimento, da parte delle stesse delle abilità sociali, ovvero di quell'insieme di capacità di natura psicologica, relazionale e comunicativa, che svolgono un ruolo fondamentale nella corretta interpretazione ed uso delle norme e regole di interazione sociale, che consentono alla persona svantaggiata di partecipare e stare in tutti i contesti sociali, così da promuoverne e realizzare la piena inclusione sociale, ovvero la possibilità che la persona svantaggiata possa, indipendentemente dalla propria condizione, avere le medesime opportunità di partecipazione e coinvolgimento nella vita della società;
- d) organizza e gestisce strutture autorizzate, accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, per la realizzazione di progetti terapeutici personalizzati, tesi al raggiungimento del maggior livello possibile di autonomia ed indipendenza, attraverso proposte ergo-terapiche realizzate secondo le maggiori evidenze scientifiche in uso;



e) organizza e gestisce servizi di assistenza sociale, accanto ai soggetti pubblici ed istituzionali, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi diretti all'eliminazione delle disuguaglianze sociali all'interno della società, in favore di persone svantaggiate in ragione di disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie per il miglioramento della qualità della loro vita;

f) crea un collegamento tra le famiglie delle persone svantaggiate in ragione di disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo per un reciproco aiuto e per valorizzare le potenzialità terapeutiche;

g) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

h) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

i) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

l) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

m) promuove, partecipa e/o costituisce enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

n) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

o) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neuro sviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

5. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni giuridiche, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

6. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, e simili e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ART. 5-BIS OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 6) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

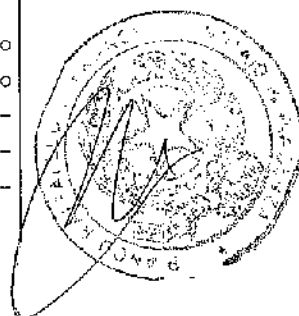
1. L'Associazione ha carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 (diciotto) anni e se, anche alternativamente sono:

- a) persone con disabilità;
- b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;
- c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.

4. Quegli associati che, oltre ai doveri propri, scelgono in modo libero spontaneo e gratuito di impegnarsi nel garantire con il loro apporto diretto, in modo non occasionale, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 7, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.



5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.
7. L'ammissione ad associato decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel libro associati. Di tale iscrizione è data comunicazione all'interessato.
8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione.
9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda stessa si pronunci il Collegio dei Proibiviri, eletto dall'Assemblea degli associati.
10. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di un'identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici ed i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione.
2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8; è espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, all'elettorato attivo e passivo, ed essere informati sull'attività della stessa.
4. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; a tutti spetta il diritto di partecipare all'Assemblea, prendere la parola e votare; il tutto salvo quanto previsto al successivo punto 5.
5. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e che siano iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.
6. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.
7. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.
8. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

ART. 8) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo della maggioranza dei consiglieri in carica, per i seguenti motivi:

- per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;

- per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e materiali all'Associazione, o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

ART. 8-BIS) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 5-ter e 7 del presente Statuto.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

5. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

6. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;

- b. il Consiglio Direttivo;

- c. il Presidente;

- d. l'Organo di controllo, anche monocratico, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;



e. il Collegio dei Probiviri;

1. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 10) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco, di Proboviro e Revisore alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche elettive, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

3. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

ART. 11) ASSEMBLEE: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a. approvare i bilanci di esercizio e preventivi e le relazioni del Consiglio Direttivo;

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

c. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

d. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi dell'associazione;

e. approvare il programma di attività dell'associazione;

f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

g. approvare i regolamenti di funzionamento degli organi;

h. deliberare l'entità della quota associativa annuale;

i. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 18 bis del presente statuto;

l. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

m. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;

n. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sulla fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione;

b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

12) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato

nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

- entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio

- entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione della convocazione stessa da parte del singolo associato (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

5. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

13) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

4. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

5. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

7. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

8. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

9. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

10. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli



associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 14) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette), incluso il Presidente.

2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

4. In caso di dimissioni di un componente, il posto vacante viene ricoperto dal primo dei non eletti. Qualora non vi sia un primo dei non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, come associato.

5. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario e il Tescriere. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

6. Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell'atto costitutivo.

ART. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

4. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

6. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

7. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio Sindacale, ove esistente, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiuiri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione

dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea. Può deliberare per ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità delle attività di cui all'articolo 5.

2. Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle deliberé dell'Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo delibera sulle richieste di ammissione come associato e sull'esclusione degli associati.

4. Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli Associati o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

5. Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negocia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

6. I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati agli associati con idonei mezzi.

7. Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

8. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le progressioni di carriera e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto delle norme vigenti in materia.

9. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

10. Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

11. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

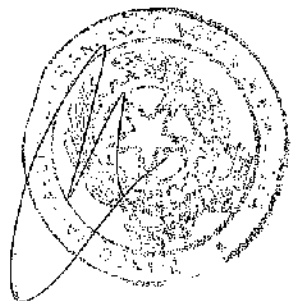
12. Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

13. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).

14. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17) PRESIDENTE

1. Al Presidente dell'Associazione compete la legale rappresentanza



dell'Associazione e la firma sociale.

2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

4. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

5. Il Presidente convoca l'Assemblea e la presiede, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

6. Il Presidente è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio; assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro.

7. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 18) ORGANO DI CONTROLLO

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2007, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'organo di controllo monocratico o il Collegio dei Sindaci che si compone di tre membri effettivi di cui almeno uno deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

2. I membri del Collegio eleggono al loro interno un Presidente.

3. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 18-bis, e può essere ricoperto anche da persone non associate all'associazione.

4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

5. I sindaci o l'organo di controllo monocratico partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

6. Il Collegio dei sindaci o l'organo di controllo monocratico ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo o contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei sindaci accerta altresì la regolarità del

bilancio preventivo e del bilancio di esercizio.

7. I membri del Collegio o l'organo di controllo monocratico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

8. Nel caso del superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, o l'organo di controllo monocratico può esercitare la revisione legale dei conti.

9. Il Collegio Sindacale o l'organo di controllo monocratico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

10. I sindaci o l'organo di controllo monocratico possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18-bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo monocratico o dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 18 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo dei revisori dei conti.

2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 18 non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

ART. 19) COLLEGIO DEI PROIBIVIRI

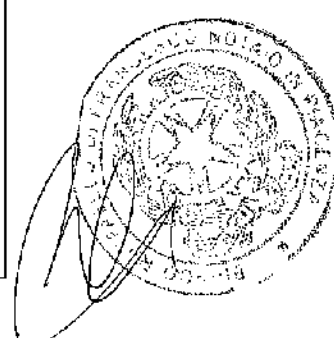
1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Proibiviri; il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi. Decide definitivamente sui casi di rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della ammissione di un associato.

4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 20) RISORSE ECONOMICHE



1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti e di istituzioni pubbliche e private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi europei ed internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività istituzionali;
- proventi da raccolta fondi;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse o finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di decesso, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato dall'associato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 21) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 22) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'art. 13, comma 4.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo

che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ad altro Ente del Terzo Settore indicato dall'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 24) ENTRATA IN VIGORE - NORME TRANSITORIE

1. Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione, incluso l'intero articolo 5-bis.

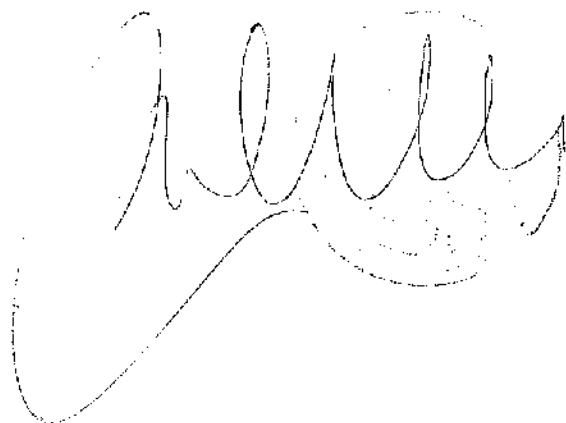
2. Fino all'entrata in vigore del Registro Nazionale del Terzo Settore il riferimento all'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 va considerato rispetto all'organismo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. In ogni caso continua a seguirsi, prevalendo su diverse clausole statutarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

Firmato: Giovanni Giuffrida - Laura Pedretti - Paolo Favari - De Paoli Sarah - Ilaria Fanzini - Nicoletta Bonasera - Alessandra Celli - Scuello Elisabetta - dottor Raffaello Bianco, Notaio. Vi è Siggillo.

La presente copia dattiloscritta , in facciate ventidue, è conforme al suo originale nei miei rogiti, munito delle prescritte firme in corso di registrazione perchè nei termini e si rilascia per uso fiscale.

Piacenza, 5 febbraio 2015

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by several loops and a long, sweeping underline that extends to the left.